

COBAS

Comitati di Base della Scuola

Sede Nazionale: Viale Manzoni, 55 - 00185 - Roma

Tel. 0670452452 - Fax 0677206060

internet: www.cobas-scuola.org - e-mail: mail@cobas-scuola.org

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE FEDERATIVA NAZIONALE COBAS - COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA

ART.1 _ Costituzione denominazione e sede

E' costituita l'ASSOCIAZIONE FEDERATIVA NAZIONALE COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA COBAS il cui logo è rappresentato dall'effigie della Medusa recante la parola "COBAS" nella parte inferiore.

Essa è l'espressione del Movimento dei Comitati di Base della Scuola, che unisce i lavoratori di ogni ordine e grado di scuola, di ruolo e non di ruolo, organizzati in Comitati di Base (CDB) presso le Associazioni e strutture provinciali, eventualmente coordinati a livello regionale

L'Associazione non ha fini di lucro ed è indipendente da partiti o gruppi politici di qualsiasi natura.

La sede legale nazionale è a Roma, Via Sannio 61.

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2099.

ART.2_ Scopi dell'associazione

L'associazione ha come scopo sociale e ragion d'essere la difesa ed il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di tutti i lavoratori della scuola pubblica.

L'associazione si batte per la reale gratuità della scuola dell'obbligo, per il diritto allo studio, contro ogni forma di emarginazione scolastica e di discriminazione razziale, sessuale, etnica e religiosa.

L'associazione svolge ad un tempo attività politica ed attività culturale, nonché funzioni sindacali rappresentando la categoria nella contrattazione a livello locale e nazionale.

L'associazione è impegnata a progettare elementi di trasformazione della Scuola che tengano conto della specificità e dell'unicità della funzione docente, nonché di un qualificato apporto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e che si inquadrino in un processo di più generale trasformazione sociale, nella convinzione che reale priorità alla cultura, e quindi anche alla Scuola, può essere data solo dal superamento della mercificazione del sapere e della capacità lavorativa operata dagli attuali meccanismi di produzione e distribuzione dei beni sia materiali che intellettuali.

L'associazione, in concorso con altri movimenti e associazioni, può promuovere e comunque sostiene, ogni iniziativa tendente a migliorare le condizioni di vita e di lavoro di tutti i lavoratori dipendenti, nonché ogni iniziativa utile all'acquisizione ed alla difesa dei diritti sindacali e politici ed all'allargamento della democrazia di base in favore degli strati sociali non privilegiati.

L'associazione, in tutte le sue istanze, si propone di realizzare momenti di accordo intercategoriale anche sovranazionale, favorendo per quanto possibile, l'unità nella lotta dei lavoratori, sulla base dei loro interessi comuni, a livello nazionale, comunitario e internazionale.

Confluenze organizzative di tipo federativo con altre associazioni e strutture che abbiano finalità e principi organizzativi simili sono possibili, purchè non modifichino le

finalità dell'associazione.

ART.3- PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Il presente statuto fissa norme e criteri generali di funzionamento dell'organizzazione ed è informato ai seguenti principi:

- a) Primato degli organismi di base (CdB) fondati sulla partecipazione diretta, sancita attraverso il contributo dei lavoratori, alle attività dei CdB in termini di elaborazione delle linee di proposta e di lotta. Nelle singole province potranno sorgere associazioni purchè legalmente costituite, operanti su scala provinciale, purchè compatibili con il presente statuto;
- b) Rifiuto di ogni forma di privilegio propria del sindacalismo di mestiere che produce la separazione tra rappresentanti e rappresentati; non utilizzo degli esoneri e distacchi ma solo dei permessi sindacali per il tempo strettamente necessario a svolgere funzioni di rappresentanza in delegazioni, commissioni, ecc;
- c) Rotazione, verificabilità periodica, revocabilità in ogni momento e non cumulabilità degli incarichi nazionali.
Ogni mandato non può avere durata superiore ad un anno e non è tacitamente rinnovato;
- d) Autofinanziamento;
- e) Rappresentanza, a norma di regolamento interno, delle diverse componenti e dei settori della categoria e delle varie posizioni espresse, proporzionalmente alla loro consistenza;
- f) Incompatibilità di ogni forma di incarico nell'ambito dell'Associazione per chi abbia responsabilità in strutture politiche o sindacali ed incarichi istituzionali, fatte salve, con riferimento agli incarichi direttivi dell'Associazione a livello nazionale, le responsabilità in strutture politiche o gli incarichi istituzionali a livello locale. In tale ultimo caso, per non aversi incompatibilità, deve esserci precisa delega, stabilita con la maggioranza dei voti dell'Assemblea nazionale, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile con una nuova votazione. Per ciò che concerne la cumulabilità degli incarichi direttivi dell'Organizzazione in ambito locale, con responsabilità in sede politica o incarichi istituzionali in sede locale, è competente a deliberare (sempre per un periodo non superiore a tre anni) l'Esecutivo nazionale, sentito il parere dell'Assemblea provinciale;
- g) Uso del referendum come strumento di verifica democratica delle istanze rivendicative e contrattuali di tutta la categoria, con le modalità stabilite dal regolamento nazionale;
- h) E' ammessa l'organizzazione di coordinamenti di settore intesi come essenziali momenti autogestiti di riflessione o spinta propositiva, ma mai come strutture che agiscano autonomamente rispetto agli organismi decisionali dell'Associazione Federativa Nazionale;
- i) L'Associazione sostiene il diritto al riconoscimento per le organizzazioni di base dei lavoratori, della condizione di libero soggetto contrattuale, al di là di ogni imposizione, o delimitazione normativa o regolamentare; si batte anche per l'abrogazione di tutte le normative contrarie alla tutela costituzionale del lavoratore.

ART.4-ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE. ESCLUSIONE. RECESSO.

L'Associazione è aperta a tutti i lavoratori e le lavoratrici di ogni ordine e grado di scuola, di ruolo e non, in servizio o meno.

L'adesione è individuale e intrasmissibile. Viene data ai CdB delle singole scuole o, in assenza di questi, agli organismi provinciali e può avvenire mediante delega alla riscossione del contributo sindacale o per tesseramento diretto.

L'adesione implica l'ottemperanza delle norme ed il perseguimento delle finalità

dell'Associazione nonché il versamento delle quote associative.

Essa avviene sulla base di un programma vertenziale politico-culturale che i COBAS, nelle loro diverse articolazioni locali e nazionali provvedono ad elaborare, stilare e/o variare secondo le istanze ed i bisogni della categoria.

L'adesione dà diritto a far parte di tutte le articolazioni organizzative; dà diritto, inoltre, all'informazione ed alla tutela ad ogni livello.

L'esclusione dell'associato è di competenza:

- a) della Assemblea Provinciale, con successiva ratifica dell'Assemblea Nazionale;
- b) dell'Assemblea nazionale, previo parere della Assemblea Provinciale.

L'esclusione viene deliberata con la maggioranza dei quattro quinti (4/5) dei presenti all'assemblea e può essere decisa solo per gravi ed accertati motivi.

La delibera di esclusione può essere annullata in presenza di nuovi elementi dall'Assemblea Nazionale con le stesse modalità di voto.

Viene considerato sospeso l'associato che non è in regola con il versamento delle quote associative.

L'adesione all'associazione non è tacitamente rinnovata ed ha validità per l'intero anno solare.

Ciascun socio può recedere in qualsiasi momento dall'associazione, dandone comunicazione scritta all'Esecutivo Nazionale.

In nessun caso il socio avrà diritto al rimborso della quota associativa versata.

ART.5-PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali
- b) da eventuali oblazioni
- c) dai proventi di gestione permanenti od occasionali.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.6-QUOTE ASSOCIATIVE.

L'adesione all'Associazione, al fine di garantirne l'autonomia finanziaria, comporta il pagamento annuale di una quota associativa che avverrà secondo le modalità che verranno definite dal regolamento approvato nella prima riunione dell'Assemblea Nazionale.

L'entità della quota associativa e la percentuale che dovrà essere versata alla struttura nazionale vengono definite annualmente dall'Assemblea Nazionale.

ART.7-ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea Nazionale, che è l'organo decisionale dei COBAS a livello nazionale ed è costituita dai delegati delle singole province.
- 2) l'Esecutivo Nazionale, che attua le delibere e le linee programmatiche dell'Assemblea Nazionale, alla quale risponde del suo operato.
- 3) l'Assemblea Provinciale che è l'organo decisionale dell'Associazione a livello locale ed è costituita a partire da un numero minimo di CdB e/o aderenti secondo le modalità che saranno previste dal regolamento.
- 4) l'Esecutivo Provinciale, che attua le delibere dell'Assemblea Provinciale.
- 5) i Comitati di Base che sono le strutture portanti dell'Associazione stessa. Il CdB è un

organismo autonomo ed è costituito da tutti i lavoratori della scuola che vogliono aderirvi a livello locale.

ART.8-ASSEMBLEA NAZIONALE.

L'Assemblea Nazionale è costituita dai delegati di ogni provincia espressi dalle singole Assemblee Provinciali in proporzione della loro consistenza associativa.

Essa è la massima istanza decisionale dei COBAS a livello nazionale nonché l'unico organo decisionale sovraprovinciale. Per la sua validità, i criteri vengono stabiliti nel regolamento e le delibere vengono prese a maggioranza semplice, salva diversa previsione regolamentare di maggioranze qualificate per particolari fattispecie.

L'Assemblea Nazionale deve essere convocata almeno due volte l'anno; è possibile la convocazione di Assemblee Nazionali straordinarie secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.

L'Assemblea Nazionale è convocata annualmente dall'Esecutivo Nazionale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. Gli esercizi sociali termineranno il 31 dicembre di ogni anno. L'approvazione del rendiconto avviene a maggioranza semplice entro il 30 aprile dell'anno successivo. Una volta approvato il rendiconto, esso sarà depositato presso la sede nazionale dell'Associazione e messo a disposizione di tutti gli associati che ne faranno richiesta.

L'Assemblea Nazionale elegge l'Esecutivo Nazionale.

ART.9-COMMISSIONE ESECUTIVA NAZIONALE.

L'Esecutivo Nazionale si riunisce in forma ordinaria almeno una volta al mese; può essere convocata in forma straordinaria secondo le norme stabilite dal Regolamento.

L'Esecutivo Nazionale ha i seguenti compiti:

- a) attuare le decisioni e le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea Nazionale;
- b) assicurare la circolazione delle informazioni all'interno ed all'esterno della Associazione Federativa Nazionale;
- c) garantire l'attività editoriale relativa alla testata COBAS;
- d) amministrare i fondi dell'Associazione Federativa Nazionale;
- e) curare i rapporti con gli organi di informazione;
- f) curare i rapporti con le istituzioni;
- g) aggiornare l'anagrafe degli associati, verificando periodicamente l'effettiva partecipazione associativa;
- h) tutelare giuridicamente i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola.

Il numero dei membri dell'Esecutivo Nazionale, che verrà stabilito all'atto della nomina da parte dell'Assemblea Nazionale, varia da un minimo di nove membri ad un massimo di ventuno membri.

ART.10-RAPPRESENTANZA LEGALE - TESORERIA

L'Assemblea nazionale designa annualmente, nell'ambito dei componenti dell'Esecutivo nazionale, un rappresentante legale ed un sostituto, cui compete la rappresentanza, anche processuale, dell'associazione Federativa nazionale nelle sedi giuridiche richieste.

L'Assemblea nazionale designa annualmente, nell'ambito dei componenti dell'Esecutivo nazionale, due tesoreri ed un sostituto ai quali competono l'amministrazione dei fondi su mandato vincolante dell'Esecutivo nazionale e la tenuta delle scritture contabili.

ART.11 - ASSEMBLEA PROVINCIALE

L'Assemblea provinciale deve essere convocata in preparazione di ciascuna Assemblea nazionale per discuterne l'ordine del giorno e per esprimere, tramite elezione, i propri delegati.

L'inottemperanza di tale procedura è ostativa alla partecipazione della rappresentanza

provinciale all'Assemblea nazionale. L'Assemblea Provinciale nomina al proprio interno, ogni anno, il rappresentante legale provinciale, cui compete la rappresentanza legale dell'Associazione a livello provinciale.

ART.12 - MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche statutarie e le confluenze con le associazioni e le strutture, di cui all'art. 2 del presente statuto, sono deliberate da una assemblea nazionale appositamente convocata, a cui partecipi il 50% più una delle province in rappresentanza di almeno i due terzi degli aderenti e con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei delegati presenti.

ART.13 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato nel corso di una riunione straordinaria dell'Assemblea nazionale, appositamente convocata, cui partecipino i due terzi delle province in rappresentanza dei tre quarti degli aderenti e con la maggioranza dei quattro quinti dei delegati presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nazionale, nomina tre liquidatori, stabilendo le modalità relative alla devoluzione degli eventuali beni ad associazioni con finalità omologhe ed alla chiusura delle attività dell'Associazione.

ART.14 - RINVIO LEGISLATIVO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia e la disciplina del Regolamento nazionale.

TESTO DELLO STATUTO RISULTANTE A SEGUITO DELLE MODIFICHE ADOTTATE DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEL 20-21 MARZO 1999 (VERBALE REGISTRATO UFF. REGISTRO ROMA N° 23683 DEL 30-03-1999), E REDATTO, COME DA MANDATO DELL'ASSEMBLEA STESSA, DAL PORTAVOCE NAZIONALE PIERO BERNOCCHI.